Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai decreti-legge 10 luglio 1982, n. 430 e 29 luglio 1982, n. 483, non convertiti in legge

Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, recante « Disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimentazione dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni. Norme sui servizi ispettivi delle imposte di fabbricazione » ed il decreto-legge 29 luglio 1982, n. 483, concernente « Razionalizzazione dell'attività dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ed aumento del contributo straordinario dello Stato in favore dell'editoria », pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982 e n. 208 del 30 luglio 1982, in conseguenza della votazione espressa dalla Camera dei deputati il 4 agosto 1982, non sono stati convertiti in legge.

(3893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. **504**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 184, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biostratigrafia e paleoecologia;
etnologia;
sismologia;
biologia cellulare;
storia della scienza;
geochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. **505**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 77/504 del 25 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alla direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intende per bovino riproduttore di razza pura, l'animale della specie bovina iscritto nel libro genealogico della razza stessa e i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti nel libro genealogico medesimo; per libro genealogico si intende il registro, tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica e ufficialmente riconosciuta dallo Stato, in cui vengono iscritti i riproduttori di razza pura, di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti, e per i quali siano stati effettuati i controlli funzionali a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I bovini riproduttori di razza pura, nonchè il loro sperma ed i loro ovuli fecondati, di provenienza dai Paesi membri delle Comunità europee, hanno libero accesso nel territorio nazionale e sono soggetti alla stessa normativa stabilita per i bovini, lo sperma e gli ovuli fecondati di produzione nazionale.

Art. 4.

Per le importazioni di bovini riproduttori di razza pura, di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da Paesi terzi, non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate alle importazioni in Italia da altri Paesi comunitari.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — BARTOLOMEI — ALTISSIMO — MARCORA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1982, n. **506.**

Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 77/799 del 19 dicembre 1977 e n. 79/1070 del 6 dicembre 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti la reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito ».

Art. 2.

Dopo l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 65 - *Obblighi dell'amministrazione finanziaria.* — L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto ».

Art. 3.

All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee numero 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979 ».

Art. 4.

All'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva numero 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979 ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — FORMICA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 19

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 31 luglio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella lege 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1652/82 della commissione del 23 giugno 1982 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. 182/L del 26 giugno 1982 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella C.E.E. dei prodotti tessili della categoria 24 originari delle Filippine;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976.

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di pigiami a maglia non elastica né gommata di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e ragazzo (V.D. 60.04 cod. stat. 470,730), originari delle Filippine è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'allegato alla circolare n. 44/81 prot. numero 672628 del 3 dicembre 1981, concernente il regime delle sorveglianze, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 luglio 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(3849)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1982.

Autorizzazione all'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente pro-tempore dell'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia in data 24 gennaio 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione, per la divisione di oculistica, ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 dicembre 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo alla autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La divisione di oculistica dell'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia è autorizzata alle attività:

a) di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) di trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica dell'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e di trapianto del tessuto corneale saranno eseguite dai seguenti sanitari:

Grande prof. Giantommaso, primario della divisione di oculistica;

Frugoli dott. Cesare, aiuto della divisione di oculistica;

Fanucchi dott. Luigi, assistente della divisione di oculistica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente pro-tempore dell'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3852)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **507**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Arnoldo ed Alberto Mondadori », in Milano.

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 7 e 8 dello statuto della fondazione « Arnoldo ed Alberto Mondadori », in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, n. 264.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 395

DECRETO 14 maggio 1982, n. **508**.

Modificazione allo statuto della Società italiana di tossicologia, in Roma.

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto della Società italiana di tossicologia, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 376.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1982
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 242

DECRETO 14 maggio 1982, n. **509**.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 509. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nel 10% dell'asse ereditario, costituito da beni mobili del valore complessivo di lire 500.000.000, disposta dal sig. Mario Anselmo con testamento olografo 8 febbraio 1976, pubblicato in data 2 febbraio 1978, n. 733 di repertorio, a rogito dottor Giorgio Pozzi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 17 febbraio 1978 al n. 2903.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 142

DECRETO 14 maggio 1982, n. **510**.

Autorizzazione alla fondazione « Accademia musicale chigiana », in Siena, ad accettare una donazione.

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Accademia musicale chigiana », in Siena, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella biblioteca e in alcuni oggetti appartenenti al maestro Franco Capuana, disposta dalla sig.ra Emilia Gallo ved. Capuana con atto pubblico 30 novembre 1981, n. 94723/8577 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Guiso, notaio in Siena, registrato a Siena in data 16 dicembre 1981 al n. 3343.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 394

DECRETO 14 maggio 1982, n. **511**.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare un legato.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, a favore della sezione di Milano, consistente in lire 5.000.000, disposto dalla sig.ra Jole Saltamerenda Sirtoli con testamento olografo 12 maggio 1972, pubblicato in data 10 aprile 1978, n. 48578 di repertorio, a rogito dott. Enrico Masini, notaio in Milano, registrato a Milano in data 17 novembre 1978 al n. 19567.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 141

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel comunicato della segreteria concernente i prezzi massimi al consumo di alcuni prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1982, pag. 5497, dove è scritto:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	495	498	501	504	507
Petrolio (*)	»	559	562	565	568	571
Olio combustibile fluido	»	416	419	422	425	428

leggasi:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	495	498	501	504	507
Petrolio (*)	»	559	562	565	568	571
Olio combustibile fluido	L./kg	416	419	422	425	428

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982:

Giganti Filippo, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento è trasferito nel comune di Canicattì stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Finesso Sergio, notaio residente nel comune di Felizzano, distretto notarile di Alessandria è trasferito nel comune di Alessandria, con l'anzidetta condizione;

Ivaldi Aldo notaio residente nel comune di Torriglia distretto notarile di Genova è trasferito nel comune di Valenza distretto notarile di Alessandria, con l'anzidetta condizione;

Sabatini Simonetta, notaio residente nel comune di Sogliano al Rubicone distretto notarile di Forlì è trasferito nel comune di Sassoferrato distretto notarile di Ancona, con l'anzidetta condizione;

Cappelli Nazzareno, notaio residente nel comune di Venezia è trasferito nel comune di Montalto delle Marche distretto notarile di Ascoli Piceno, con l'anzidetta condizione;

Solimene Luigi, notaio residente nel comune di Bovino distretto notarile di Foggia è trasferito nel comune di Calabritto distretto notarile di Avellino, con l'anzidetta condizione;

Macchiarelli Pasquale, notaio residente nel comune di Fondi distretto notarile di Latina è trasferito nel comune di Chiusano di San Domenico distretto notarile di Avellino, con l'anzidetta condizione;

Pastore Francesco, notaio residente nel comune di Chioggia distretto notarile di Venezia è trasferito nel comune di Lacedonia distretto notarile di Avellino, con l'anzidetta condizione;

Pezzi Maria, notaio residente nel comune di Mantova è trasferito nel comune di Capo di Ponte distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Tardiola Paolo notaio residente nel comune di Lanusei distretto notarile di Cagliari è trasferito nel comune di Dolianova stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Loriga Vittorio notaio residente nel comune di Iglesias distretto notarile di Cagliari è trasferito nel comune di Monserrato stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Liguori Francesco Maria, notaio residente nel comune di Stilo distretto notarile di Locri è trasferito nel comune di Pizzo distretto notarile di Catanzaro, con l'anzidetta condizione;

Condò Gian Franco, notaio residente nel comune di Barzanò distretto notarile di Como è trasferito nel comune di Lecco stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grauso Brunella, notaio residente nel comune di Cesano Maderno distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Mozzate distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Merogno Emanuele, notaio residente nel comune di Cavallermaggiore distretto notarile di Cuneo è trasferito nel comune di Villanova Mondovì stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lavezzari Cristiano, notaio residente nel comune di Pieve di Teco distretto notarile di Imperia è trasferito nel comune di Imperia, con l'anzidetta condizione;

Gentile Walter Eugenio, notaio residente nel comune di Stresa distretto notarile di Verbania è trasferito nel comune di San Remo distretto notarile di Imperia;

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di Taggia distretto notarile di Imperia è trasferito nel comune di San Remo stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bertarelli Lucio, notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Rocca di Mezzo distretto notarile de L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Ranucci Raffaele, notaio residente nel comune di Ala distretto notarile di Trento è trasferito nel comune di Sezze distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Carpentieri Antonio, notaio residente nel comune di Monterono di Lecce distretto notarile di Lecce è trasferito nel comune di Carovigno stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Vignoli Valerio, notaio residente nel comune di Lari distretto notarile di Pisa è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Cafiero Carlo, notaio residente nel comune di Segrate distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ferè Carlo, notaio residente nel comune di Tronzano Vercellese distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Saronno distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Morello Maria Daniela, notaio residente nel comune di Montemaggiore Belsito distretto notarile di Termini Imerese è trasferito nel comune di Laureana di Borrello distretto notarile di Palmi, con l'anzidetta condizione;

Silipigni Antonio, notaio in Sinopoli distretto notarile di Palmi è trasferito nel comune di Polistena stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Quartuccio Donatella, notaio in Torre dei Passeri distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Cecchetelli Alessandro, notaio residente nel comune di Urbania distretto notarile di Pesaro è trasferito nel comune di Pergola stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Nunnari Mario, notaio residente nel comune di San Polo d'Enza distretto notarile di Reggio Emilia è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Angelini Paolo, notaio residente nel comune di Mosciano Sant'Angelo distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Cittaducale distretto notarile di Rieti, con l'anzidetta condizione;

Li Pira Rosaria, notaio residente nel comune di Iglesias distretto notarile di Cagliari è trasferito nel comune di Cian ciana distretto notarile di Sciacca, con l'anzidetta condizione;

Loprieno Adriano, notaio residente nel comune di Pescasseroli distretto notarile di Sulmona è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Ferreri Carlo, notaio residente nel comune di Verolengo distretto notarile di Torino è trasferito nel comune di Chivasso stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Avella Piero, notaio residente nel comune di Lavis distretto notarile di Trento è trasferito nel comune di Rovereto stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Clarich Paola notaio in Palmanova distretto notarile di Udine è trasferito nel comune di Trieste, con l'anzidetta condizione;

Mazza Paola, notaio residente nel comune di Collegno distretto notarile di Torino è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione.

(3835)

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 31 luglio 1982 il decreto ministeriale 26 luglio 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Quartuccio Donatella alla sede di Perugia.

(3836)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. E.R.M.A.N. di Enrico e Roberto Magli di Frattamaggiore (Napoli) è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. E.R.M.A.N. di Enrico e Roberto Magli di Frattamaggiore (Napoli) è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Borgo Fornari con sede in Pieve di Borgo Fornari - Ronco Scrivia (Genova) è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucienne di Napoli, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IGAM con sede e stabilimento in Parabiago (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IGAM con sede e stabilimento in Parabiago (Milano) è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e Pastificio Fontanavecchia con sede in Campobasso è prolungata al 12 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e Pastificio Fontanavecchia con sede in Campobasso è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.C.E. - Industria Lavorazione Componenti Elettronici di Cardito (Napoli) è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud, Poligrafica del Sud, con sede e stabilimento in Barra-Napoli, è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie Carni Saltari di Aprilia (Latina) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio G. Oliva & C. con sede in Genova, stabilimenti di Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca) è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral Industrie con sede in Salerno è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Profilati a freddo Brollo, con sede in Milano e stabilimento in Desio (Milano) è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merisinter, con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerile 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Como-Napoli, con stabilimento in Napoli è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei dipendenti dalla s.r.l. Tinto con sede e stabilimento in Tirano (Sondrio) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei dipendenti dalla S.p.A. Ce.Tel Ceramica Telese con stabilimento in Telese (Benevento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica Meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Piacenza, Podenzano, Pontenure, Rottofreno e Calendasco.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T., sede legale di Ariccia, centri operativi di Tortolì, Macomer e Siniscola, uffici amministrativi di Nuoro è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il peroido dal 9 giugno 1981 al 9 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T., sede legale di Ariccia, centri operativi di Tortolì, Macomer e Siniscola, uffici amministrativi di Nuoro è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria e Metallurgica di Pertusola con sede legale in Roma e stabilimento e miniere in S. Pietro di Cadore (Belluno) è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubi Gomma Torino S.a.s. di Casale Monferrato (Alessandria) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori inetressati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Visentin in Pogno (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Index con sede legale in Magenta e stabilimento ed uffici amministrativi in Sesto S. Giovanni (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma-Con con sede e stabilimento in Sorisole (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina con sede in Ferrandina (Matera) è prolungata al 14 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca S.r.l. di Falconara (Ancona) è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa) compresi uffici vendite e filiali è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriere Pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Ravenna) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3815)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1982 valevole per il 2° semestre 1982

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	37,25	34,75	33,53	31,28
2	Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica 1967-82)	97,05	94,30	87,35	84,87
3	» 5,50% » » 1968-83)	90,30	87,55	81,27	78,80
4	» 5,50% » » 1969-84)	84,20	81,45	75,78	73,31
5	» 6% » » 1970-85)	78,70	75,70	70,83	68,13
6	» 6% » » 1971-86)	75,20	72,20	67,68	64,98
7	» 6% » » 1972-87)	75,55	72,55	68,00	65,30
8	» 9% » » 1975-90)	74,20	69,70	66,78	62,73
9	» 9% » » 1976-91)	69,90	65,40	62,91	58,86
10	» 9% » » 1977-92)	77,05	72,55	69,35	65,30
11	» 12% (Beni Esteri) 1980	67,30	61,30	60,57	55,17
12	» 10% Cassa DD.PP. Sez. Aut. cr. com. e prov.)	65,55	60,55	59,00	54,50
13	Certificati Credito Tesoro 10% 1975-85	90,75	85,75	81,68	77,18
14	» » » 6,15% 1-5-1979-82 Ind. sem.	105,50	99,35	94,95	89,42
15	» » » 6,15% 1-7-1979-82 » »	105,95	99,80	95,36	89,82
16	» » » 6,15% 1-10-1979-82 » »	105,75	99,60	95,18	89,64
17	» » » 6,35% 1-1-1980-83 » »	106,15	99,80	95,54	89,82
18	» » » 6,35% 1-3-1980-82 » »	106,05	99,70	95,45	89,73
19	» » » 6,75% 1-5-1980-82 » »	106,15	99,40	95,54	89,46
20	» » » 6,75% 1-6-1980-82 » »	106,20	99,45	95,58	89,51
21	» » » 6,75% 1-7-1980-82 » »	106,55	99,80	95,90	99,82
22	» » » 6,75% 1-8-1980-82 » »	106,55	99,80	95,90	89,82
23	» » » 6,75% 1-10-1980-82 » »	106,45	99,70	95,81	89,73
24	» » » 7,15% 1-12-1980-82 » »	106,70	99,55	96,03	89,60
25	» » » 6,75% 1-10-1980-83 » »	106,15	99,40	95,54	89,46
26	» » » 10,40% 1-3-1981-84 » »	108,80	98,40	97,92	88,56
27	» » » 10,25% 1-4-1981-84 » »	109,25	99,00	98,33	89,10
28	» » » 10,40% 1-6-1981-84 » »	109,10	98,70	98,19	88,83
29	» » » 10,25% 1-9-1981-83 » »	110,25	100,00	99,23	90,00
30	» » » 10,25% 1-10-1981-83 » »	110,20	99,95	99,18	89,96
31	» » » 10% 1-11-1981-83 » »	108,85	98,85	97,97	88,97
32	» » » 9,95% 1-12-1981-83 » »	108,35	98,40	97,52	88,56
33	Buoni del Tesoro novennali 5,50% 1° aprile 1982	100,45	97,70	90,41	87,93
34	» » poliennali 12% 1° aprile 1982	104,40	98,40	93,96	88,56
35	» » » 12% 1° ottobre 1983	95,05	89,05	88,55	80,15
36	» » » 15% 1° gennaio 1983	104,40	96,90	93,96	87,21
37	» » » 18% 1° luglio 1983	108,45	99,45	97,61	89,51
38	» » » 12% 1° gennaio 1984	93,60	87,60	84,24	78,84
39	» » » 12% 1° aprile 1984	92,35	86,35	83,12	77,72
40	» » novennali 12% 1° ottobre 1987	88,30	82,30	79,47	74,07
41	» » poliennali 12% 1° ottobre 1984 III emissione	90,00	84,00	81,00	75,60
	Titoli garantiti dallo Stato				
42	Prestito obbligazionario città di Napoli 6% (1968-88)	75,90	72,90	68,31	65,61
43	» » » » 10% (1975-95)	71,80	66,80	64,62	60,12
44	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	82,50	80,50	74,25	72,45
45	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 I	58,65	56,15	52,79	50,54
46	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	83,30	8030,	74,97	72,27
47	» 6% (1965-1985) II »	84,00	81,00	75,60	72,90
48	» 6% (1966-1986) I »	78,25	75,25	70,43	67,73
49	» 6% (1966-1986) II »	82,00	79,60	74,34	71,64
50	» 6% (1967-1987)	73,55	70,55	66,20	63,50

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
51	E.N.E.L. 6% (1968-1988) I emissione	70,05	67,05	63,05	60,35
52	» 6% (1968-1988) II »	66,35	63,35	59,72	57,02
53	» 6% (1969-1989) I »	68,10	65,10	61,29	58,59
54	» 6% (1969-1989) II »	66,75	63,75	60,08	57,38
55	» 7% (1970-1985)	88,30	84,80	79,47	76,32
56	» 7% (1971-9186)	82,60	79,10	74,34	71,19
57	» 7% (1972-1987)	77,85	74,35	70,07	66,92
58	» 7% (1972-1992) II emissione	60,60	57,10	56,54	51,39
59	» 7% (1973-1993)	59,20	55,70	53,28	50,13
60	» 9% (1974-1994)	71,60	67,10	64,44	60,39
61	» 9% (1975-1985)	87,20	82,70	78,48	74,43
62	» 10% (1975-1982) I emissione	102,00	97,00	91,80	87,30
63	» 10% (1975-1982) II »	100,15	95,15	90,14	85,64
64	» 10% (1976-1983)	97,70	92,70	87,93	83,43
65	» 10,90% (1976-1983) Indicizzato semestrale	144,85	133,95	130,37	120,56
66	» 10,90% (1977-1984) » »	143,35	132,45	129,02	119,21
67	» 10,90% (1977-1984) II emissione indicizzata semestrale	141,80	130,90	127,62	117,81
68	» 12% (1978-1985)	91,85	85,85	82,67	77,27
69	» 12% (1978-1985) II emissione	91,20	85,20	82,08	76,68
70	» 12% (1979-1986)	88,05	82,05	79,25	73,85
71	» 12% (1980-1987)	87,60	81,60	78,84	73,44
72	» 9,75% (1980-1987) - Indicizzato	105,10	95,35	94,59	85,82
73	» 10,20% (1981-1988)	107,15	96,95	96,44	87,26
74	» 10% (1982-1989) Indicizzato semestrale	105,50	100,50	94,95	90,45
75	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. » A » (1966-1986)	77,75	75,74	69,98	67,28
76	» » » 6% s.s. » B » I emissione (1966-1996)	46,75	43,75	42,08	39,38
77	» » » 6% s.s. » B » II » (1967-1996)	50,50	47,50	45,45	42,75
78	» » » 6% s.s. » B » III » (1968-1998)	50,90	47,90	45,81	43,11
79	» » » 6% s.s. » B » IV » (1969-1999)	51,00	48,00	45,90	43,20
80	» » » 6% s.s. » B » V » (1970-2000)	66,15	63,15	59,54	56,84
81	» » » 7% s.s. » B » I » (1970-2000)	87,00	83,50	78,30	75,15
82	» » » 7% s.s. » B » II » (1971-2001)	96,50	93,00	86,85	83,70
83	» » » 6% s.s. » C » I » (1966-1996)	48,55	45,55	43,70	41,00
84	» » » 6% s.s. » C » II » (1967-1996)	49,45	46,45	44,51	41,81
85	» » » 6% s.s. » C » III » (1968-1998)	46,25	43,25	41,63	38,93
86	» » » 6% « Autostrade » I emiss. (1968-1998)	48,35	45,35	43,52	40,82
87	» » » 7% s.s. » » (1970-1998)	50,40	46,90	45,36	42,21
88	» » » 7% s.s. » » (1972-2001)	57,65	54,15	51,89	48,74
89	» » » 8% s.s. » » (1974-2002)	49,80	45,80	44,82	41,22
90	» » » 8% s.s. » II emiss. (1974-2004)	48,25	44,25	43,43	39,83
91	» » » 8% s.s. » » (1975-2005)	47,95	43,95	43,16	39,56
92	» » » 9% s.s. » I emiss. (1975-2001)	75,80	71,30	68,22	64,17
93	» » » 9% s.s. » II emiss. (1975-2005)	56,50	52,00	50,85	46,80
94	» » » 9% s.s. » » (1976-2006)	80,15	75,65	72,14	68,09
95	» » » 10% s.s. » » (1977-2006)	78,70	73,70	70,83	66,33
96	I.M.I. 6% Fin. medie e piccole Ind. Manif. (1966-1983)	90,65	87,65	81,59	78,89
97	» 6% » » » » (1968-1983)	90,65	87,65	81,59	78,89
98	» 6% s.s. « Autostrade » (1968-1998)	48,70	45,70	43,83	41,13
99	» 7% s.s. » (1973-2003) III emissione	51,10	47,60	45,99	42,84
	Obbligazioni bancarie internazionali				
100	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	51,10	47,60	45,99	42,84
101	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6% (1965-1985)	80,45	77,45	72,41	69,71
102	» » » » » 6% (1966-1986)	77,25	74,25	69,53	66,83
103	» » » » » 6% (1967-1987)	73,95	70,95	66,56	63,86
104	» » » » » 6% (1968-1988)	83,10	80,10	74,79	72,09
105	» » » » » 7% (1971-1986)	84,00	80,50	75,60	72,45
106	» » » » » 7% (1972-1987)	79,80	76,30	71,82	68,67

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
107	Consorzio di Credito OO PP. 5% (1955-1966 - 1962-1994)	55,60	53,10	50,04	47,79
108	» » » 5,50% Serie trentennale	56,05	53,30	50,45	47,97
109	» » » 6% » »	50,40	47,40	45,36	42,66
110	» » » 7% » »	48,15	44,65	43,34	40,19
111	» » » 8% emissione 1974	48,55	44,35	43,52	39,92
112	» » » 8% » 1975	48,35	44,55	43,70	40,10
113	» » » 9% » 1975	82,25	77,75	74,03	69,98
114	» » » 8% » 1976	44,85	40,85	40,37	36,77
115	» » » 9% » 1976	53,65	49,15	48,29	44,24
116	» » » 10% » 1977 terntennale	59,35	54,35	53,42	48,92
117	» » » 10% » 1977 ventennale	80,30	75,30	72,27	67,77
118	» » » 10% » 1978	58,85	53,85	52,97	48,47
119	» » » 10% » 1978 ventennale	57,25	52,25	51,53	47,03
120	» » » 12% » 1978 quindicennale . . .	69,50	63,50	62,55	57,15
121	» » » 12% » 1978 quindicennale . . .	67,75	61,75	60,98	55,58
122	» » » 13,50% II emissione 1980 quindicennale . .	78,25	71,50	70,43	64,35
123	» » » 13,50% » 1980-1895 ventennale . .	73,30	66,55	65,97	59,90
124	» » » 6% Case agr. s.s. I emiss. (1964-1984).	86,30	83,30	77,67	74,97
125	» » » 6% » » » II » (1965-1985).	81,45	78,45	73,31	70,61
126	» » 2 6% » » » III » (1966-1986).	77,60	74,60	69,84	67,14
127	» » » 6% Dotazione I emiss. (1966-1986) . .	84,10	81,10	75,69	72,99
128	» » » 6% » II » (1966-1986) . .	77,00	74,00	69,30	66,60
129	» » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	75,20	72,20	67,68	64,98
130	» » » 6% » » » II » (1967-1987)	74,15	71,15	66,74	64,04
131	» » » 6% » » » III » (1968-1988)	70,20	67,20	63,18	60,48
132	» » » 6% » » » IV » (1969-1989)	67,60	64,60	60,84	58,14
133	» » » 6% » » » V » (1969-1989)	64,75	61,75	58,28	55,58
134	» » » 6% » » » VI » (1970-1990)	63,30	60,30	56,97	54,27
135	» » » 7% » » vent. I » (1970-1990)	63,65	60,15	57,29	54,14
136	» » » 7% » » » II » (1971-1991)	63,40	59,90	57,06	59,91
137	» » » 7% » » » III » (1971-1991)	61,45	57,95	55,31	52,16
138	» » » 7% » » » IV » (1972-1992)	61,15	57,65	55,04	51,89
139	» » » 7% » » » V » (1972-1992)	60,05	56,55	54,05	50,90
140	» » » 7% » » » VI »	63,40	59,90	57,06	53,91
141	» » » 7% » » » VII »	59,15	55,65	53,24	50,09
142	» » » 7% » » » VIII »	59,35	55,85	53,42	50,27
143	» » » 9% » » » (1974-1989)	77,00	72,50	69,30	65,25
144	» » » 9% » » » I emiss. (1975-1990)	86,00	81,50	77,40	73,35
145	» » » 9% » » » II » (1975-1990)	85,55	81,05	77,00	72,95
146	» » » 9% » » » I » (1976-1991)	84,65	80,15	76,19	72,14
147	» » » 9% » » » II » (1976-1991)	84,95	80,45	76,46	72,41
148	» » » 10% Int. Stat. 1977-1992	90,55	85,55	81,50	77,00
149	» » » 10% » » 1977-1992 II emissione .	81,45	76,45	73,31	68,81
150	» » » 10% » » 1978-1988	90,75	85,75	81,68	77,18
151	» » » 10% » » 1978-1988 II emissione .	93,20	88,20	83,88	79,38
152	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	49,40	46,40	44,46	41,76
153	» » » 7% » (1972-2002)	50,35	46,85	45,32	42,17
154	» » » 6% FF.SS. (Serie speciale 1965) I em..	83,35	80,35	75,02	72,32
155	» » » 6% » » » 1965) II em..	80,75	77,75	72,68	69,98
156	» » » 6% » » » 1966) I em..	79,25	76,25	71,33	68,63
157	» » » 6% » » » 1966) II em..	79,45	76,45	71,51	68,81
158	» » » 6% » » » 1967) . . .	73,00	70,00	65,70	63,00
159	» » » 6% » » » 1969) I em. .	64,20	61,20	57,78	55,08
160	» » » 6% » » » 1969) II em..	63,65	60,65	57,29	54,59
161	» » » 6% » » » 1970)	59,90	56,90	53,91	51,21

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
162	Consorzio di Credito OO.PP. 7% FF.SS. (Serie speciale 1971)	63,30	59,80	56,97	53,82
163	» » » 7% » » » 1972) . . .	71,10	67,60	63,99	60,84
164	» » » 7% » » » 1972-92) II em	61,15	57,65	55,04	51,89
165	» » » 5% Piano Verde (1963-85 III emiss.) .	93,70	90,20	83,33	81,18
166	» » » 6% » » (1964-84 I » .	88,70	85,70	79,83	77,13
167	» » » 6% » » (1965-85 II » .	83,60	80,60	75,24	72,54
168	» » » 6% » » (1975-85 III » .	80,10	77,10	72,09	69,39
169	» » » 6% » » (1965-85 IV » .	79,40	76,40	71,46	68,76
170	» » » 6% » » (1967-87 V » .	74,50	71,50	67,05	64,35
171	» » » 6% » » (1967-87 VI » .	71,75	68,75	64,58	61,88
172	» » » 6% » » (1968-88 VII » .	68,80	65,80	61,92	59,22
173	» » » 6% » » (1969-89 VIII » .	66,55	63,55	59,90	57,20
174	» » » 7% » » (1971-91 I » .	63,85	60,35	57,47	54,32
175	» » » 7% » » (1971-91 II » .	61,45	57,95	55,31	42,16
176	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr. . . .	72,25	69,25	65,03	62,33
177	» » » » 6% (1968-1988) I, I e III tr. .	63,15	60,15	56,84	54,14
178	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	64,75	61,75	58,28	55,58
179	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr. . . .	64,25	60,75	57,83	54,68
180	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr. . . .	78,65	75,15	70,79	67,64
181	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr. . . .	73,95	70,45	66,56	63,41
182	» » » » 7% (1973-1988)	74,30	70,80	66,87	63,72
183	» » » » 8% (1974-1984)	96,55	92,55	86,90	83,30
184	» » » » 10% (1975-1985)	93,35	88,35	84,02	79,52
185	» » » » 10% (1975-1985)	89,95	84,95	80,96	76,46
186	» » » » 10% (1976-1986)	85,20	80,20	76,68	72,18
187	» » » » 10% (1977-1987)	95,60	90,60	86,04	81,54
188	» » » » 10% (1977-1987) II emissione . .	85,70	80,70	77,13	72,63
189	» » » » 10% (1978-1988)	84,95	79,95	76,46	71,96
190	» » » » 12% (1978-1988)	91,85	85,85	82,67	77,27
191	» » » » 12% (1979-1986)	93,40	87,40	84,06	78,66
192	I.R.I. 5,50% (1961-1986)	74,05	71,30	66,65	64,17
193	» 5,50% (1963-1983)	95,80	93,05	86,22	83,75
194	» 6% (1964-1982) Giulia	99,45	96,45	89,51	86,81
195	» 6% (1965-1983)	95,45	92,45	85,91	83,21
196	» 10% (1975-1985)	94,45	89,45	85,01	80,51
197	» 12% (1977-1988)	84,15	78,15	75,74	70,34
198	» 13% (1979-1989)	84,10	77,60	75,69	69,84
199	» 7% Alfaromeo (1970-1985)	81,50	78,00	73,35	70,20
200	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud 7% (1972-1992)	64,30	60,80	57,87	54,72
201	» » » » » 7% (1973-1993)	60,20	56,70	54,18	51,03
202	» » » » » 8% (1974-1984)	83,50	79,50	75,15	71,55
203	» » » » » 10% (1976-1986) I serie . . .	85,20	80,20	76,68	72,18
204	» » » » » 10% (1976-1986) I em. . . .	81,20	76,20	73,08	68,58
205	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	82,35	79,60	74,12	71,64
206	» » » 6% (1965-1985)	82,90	79,90	74,61	71,91
207	» » » 6% (1967-1987)	72,95	69,95	65,66	62,96
208	» » » 6% (1968-1988)	69,80	66,80	62,82	60,12
209	» » » 6% (1968-1986)	74,85	71,85	67,37	64,67
210	» » » 6% (1969-1989)	64,20	61,20	57,78	55,08
211	» » » 7% (1971-1986)	80,10	76,60	72,09	68,94
212	» » » 7% (1972-1988)	74,85	71,35	67,37	64,22
213	» » » 7% (1973-1991)	65,05	62,55	59,55	56,30
214	» » » 9% (1975-1982)	96,50	92,00	86,85	82,80
215	» » » 9% (1976-1986)	84,20	79,70	75,78	71,73
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
216	ISVEIMER 6% (1967-1982) XIII emissione	103,00	100,00	92,70	90,00
217	» 6% (1967-1982) XVI »	99,80	96,80	89,82	87,12

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
218	ISVEIMER 6% (1968-1983) XV emissione	89,75	86,75	80,78	78,08
219	» 6% (1969-1984) XVI »	88,90	85,90	80,01	77,31
220	» 7% (1970-1985) XVII »	85,10	81,60	76,59	73,44
221	» 7% (1971-1986) XVIII »	81,70	78,20	73,53	70,38
222	» 7% (1971-1986) XIX »	76,80	73,30	69,12	65,97
223	» 7% (1972-1987) XX »	74,40	70,90	66,96	63,81
224	» 7% (1973-1988) XXI »	72,65	69,15	65,39	62,24
225	» 9% (1974-1984) XXII »	89,55	85,05	80,60	76,55
226	» 8% (1975-1985) XXIV »	84,40	80,40	75,96	72,36
227	» 9% (1975-1990) XXV »	77,40	72,90	69,66	65,61
228	» 8% (1975-1985) XXVI »	87,15	83,15	78,44	74,84
229	» 9% (1975-1990) XXVII »	88,55	84,05	79,70	75,65
230	» 8% (1975-1985) XXVIII »	88,05	84,05	79,25	75,65
231	» 8% XXIX »	84,50	80,50	76,05	72,45
232	» 9% (1976-1991) XXX »	63,25	58,75	56,93	52,88
233	» 8% (1986-1986) XXXI »	82,00	78,00	73,80	70,20
234	» 9% (1976-1986) XXXIV »	84,40	79,90	75,96	71,91
235	» 10% (1976-1991) XXXV »	71,40	66,40	64,26	59,76
236	» 10% (1976-1986) XXXVI »	82,95	77,95	74,66	70,16
237	» 10% (1976-1991) XXXVII »	65,90	60,90	59,31	54,81
238	» 10% (1976-1991) XXXVIII »	65,85	60,85	59,27	54,77
239	» 13% (1979-1989) XXXIX »	82,50	76,00	74,25	68,40
240	» 13% (1979-1986) XLII »	89,05	82,55	80,15	74,30
241	» 13% (1979-1989) XLIII »	92,00	85,50	82,80	76,95
242	» 13% (1979-1985) XLIV »	91,55	85,05	82,40	76,55
243	» 13% (1979-1985) XLV »	90,15	83,65	81,14	75,29
244	» 13% (1979-1989) XIL »	86,25	79,75	77,63	71,78
245	» 13% (1979-1985) XL »	92,15	85,65	82,94	77,09
246	» 9% (1976-1986) XXXII »	85,00	80,50	76,50	72,45
247	» 10% (1976-1991) XXXIII »	72,20	67,20	69,48	60,48
248	» 13% (1979-1984) XLVI »	96,50	90,00	86,85	81,00
249	» 13% (1979-1984) XLVII »	94,50	88,00	85,05	79,20
250	» 13% (1979-1984) XLVIII »	94,50	88,00	85,05	79,20
251	» 13% (1979-1984) XLIX »	94,50	88,00	85,05	79,10
252	» 13% (1980-1987) L »	91,75	85,00	82,58	76,50
253	» 13% (1980-1985) LI »	91,50	85,00	82,35	76,50
254	» 13,50% (1980-1985) LII »	95,75	89,00	86,18	80,10
255	» 13,50% (1980-1985) LIII »	97,75	89,00	86,18	80,10
256	» 13,50% (1980-1985) LIV »	95,75	89,00	86,18	80,10
257	» 13,50% (1980-1985) LV »	95,75	89,00	86,18	80,10
258	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 4% ord.	61,00	59,00	54,90	53,10
259	» » » » » 5% S.O. priv.	74,00	71,50	66,60	64,35
260	» » » » » 6% S.O. conv. (ex 5%) . .	59,30	56,30	53,37	50,67
261	» » » » » 5% S.S. priv.	79,15	76,65	71,24	68,99
262	» » » » » 6% S.S. conv. (ex 5%) . .	69,00	66,00	62,10	59,40
263	» » » » » 6% Serie I	66,90	63,90	60,21	57,51
263	» » » » » 6% » II	58,40	55,40	52,56	49,86
265	» » » » » 6% » III	81,00	78,00	72,90	70,20
266	» » » » » 6% » IV	52,40	49,40	47,16	44,46
267	» » » » » 6% » V	57,00	54,00	51,30	48,60
268	» » » » » 6% » VI	45,75	42,75	41,18	38,48
269	» » » » » 6% » VII	52,10	49,10	46,89	44,19
270	» » » » » 6% » VIII	45,75	42,75	41,18	38,48
271	» » » » » 6% » IX	52,25	49,25	47,03	44,33
272	» » » » » 7% » I	62,20	58,70	55 98	52,83
273	» » » » » 7% » II	55,70	52,20	50,13	46,98
274	» » » » » 7% » III	56,15	52,65	50,54	47,39
275	» » » » » 7% » IV	75,50	72,00	67,95	64,80

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
276	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 7% Serie V	71,45	67,95	64,31	61,16
277	» » » » » 10% 1-4-1976-1966	92,50	87,50	83,25	78,75
278	» » » » » 10% 1-10-1976-1996	91,75	86,75	82,58	78,08
279	» » » » » 10% 1-4-1977-2001	63,40	58,40	57,06	52,56
280	» » » » » 11% 1-4-1977-1997	78,40	72,90	70,56	65,61
281	» » » » » 11% 1-10-1977-1992	90,80	85,30	81,72	76,77
282	» » » » » 11% 1-4-1977-1987	90,50	85,00	81,45	76,50
283	» » » » » 11% 1-10-1977-1997	79,65	74,15	71,69	66,74
284	» » » » » 11% 1-4-1978-1998	75,45	69,95	67,91	62,96
285	» » » » » 11% 1-4-1978-1993	98,25	92,75	88,43	83,48
286	» » » » » 11% 1-4-1978-2003	91,50	86,00	82,35	77,40
287	» » » » » 11% 1-10-1978-2003	100,45	94,95	90,41	85,46
288	» » » » » 12% 1-10-1978-1993	100,50	94,50	90,45	85,05
289	» » » » » 12% 1-10-1978-1998	87,75	81,75	78,98	73,58
290	» » » » » 12% 1-4-1979-1989	99,30	93,30	89,37	83,97
291	» » » » » 12% 1-4-1979-1994	94,85	88,85	85,37	79,97
292	» » » » » 12% 1-4-1979-1999	100,35	94,35	90,32	84,92
293	» » » » » 12% 1-10-1979-1989 Serie 97	96,80	90,80	87,12	81,72
294	» » » » » 12% 1-10-1979-1994 Serie 95	94,45	88,45	85,01	79,61
295	» » » » » 12% 1-10-1979-1999 Serie 92	95,20	89,20	85,68	80,28
296	» » » » » 12% 1-4-1980-1990 Serie 107	95,90	89,90	86,31	80,91
297	» » » » » 12% 1-4-1980-1995 Serie 100	95,65	89,65	86,09	80,69
298	» » » » » 12% 1-4-1980-2000 Serie 98 .	95,90	89,90	86,31	80,91
299	» » » » » 12% 1-4-1980-2000 Serie 114	94,25	88,25	84,83	79,43
300	» » » » » 13,50 1-10-1980-1990 S. 121 .	98,25	91,50	88,43	82,35
301	» » » » » 13,50 1-10-1980-1990 S. 122 .	97,65	90,90	87,89	81,81
302	» » » » » 13,50 1-10-1980-2000 S. 123 .	94,60	87,85	85,14	79,07
303	» » » » » 13,50 1-10-1980-2005 S. 124 .	93,50	86,75	84,15	78,08
304	» » » » » 15% 1-10-1980-1990 S. 129 .	94,80	87,30	85,32	78,57
305	» » » » » 15% 1-10-1980-1995 S. 130 .	91,15	83,65	82,04	75,29
306	» » » » » 15% 1-10-1980-2000 S. 131 .	88,75	81,25	79,88	72,13
307	Istituto Credito Fondiario Venezie 5%	68,00	65,50	61,20	58,95
308	» » » » 6%	57,60	54,60	51,84	49,14
309	» » » » 6% conversione	63,70	60,70	57,33	54,63
310	» » » » 6% «A»	58,10	55,10	52,29	49,59
311	» » » » 6% OO.PP.	55,00	52,00	49,50	46,80
312	» » » » 6% trentennale s.s.	55,00	52,00	49,50	46,80
313	» » » » 6% ventennale s.o.	55,00	52,00	49,50	46,80
314	» » » » 6% trentennale s.o.	54,00	51,00	48,60	45,90
315	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	53,75	50,75	48,38	45,68
316	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale . . .	55,00	52,00	49,50	46,80
317	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale . . .	55,00	52,00	49,50	46,80
318	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale	55,00	52,00	49,50	46,80
319	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale . . .	54,00	51,00	48,60	45,90
320	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale . .	55,00	52,00	49,50	46,80
321	» » » » OO.PP. 6% s. norm.	55,00	52,00	49,50	46,80
322	» » » » 10% 1977-1997 I emissione .	71,00	66,00	63,90	59,40
323	» » » » 10% 1977-1992 II » . .	77,00	72,00	69,30	64,80
324	» » » » 10% 1977-1997 III » . .	71,00	66,00	63,90	59,40
325	» » » » 10% 1978-1993 IV . . . » . .	76,00	71,00	68,40	63,90
326	» » » » 10% 1978-1998 V-VI » . .	70,00	65,00	63,00	58,50
327	» » » » 10% 1978-1998 VIII » . .	70,00	65,00	63,00	58,50
328	» » » » 10% 1978-1993 IX-X » . .	75,00	70,00	67,50	63,00
329	» » » » 10% 1979-1999 XI » . .	69,00	64,00	62,10	57,60
330	» » » Regione Marchigiana 5%	82,00	79,50	73,80	71,55
331	» » » » » 6%	65,25	62,25	58,73	56,03
332	» » » » » 7%	77,50	74,00	69,75	66,60

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
333	Istituto Credito Fondiario Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
334	» » » » » 4% conversione . . .	99,25	97,25	89,33	87,53
335	» » » » » 5%	90,50	88,00	81,45	79,20
336	» » » » » 6% conversione . . .	65,00	62,00	58,50	55,80
337	» » » » » 6%	63,60	60,60	57,24	54,50
338	» » » » » 9% quindicennale . .	86,00	81,50	77,40	73,35
339	» » » » » OO.PP. 5%	62,50	60,00	56,25	54,00
340	» » » » » OO.PP. 6%	63,00	60,00	56,70	54,00
341	» » » della Liguria 5%	66,40	63,90	59,76	57,51
342	» » » » » 6%	61,75	58,75	55,58	52,88
343	» » » » » 9% serie XII	69,50	65,00	62,55	58,50
344	» » » » » Cart. Fond. 7% serie II . . .	62,00	58,50	55,80	52,65
345	» » » » » 10% (1976-1996) serie XIII .	72,00	67,00	64,80	60,30
346	» » » » » 10% (1977-1997) serie XIV .	71,60	66,60	64,44	59,94
347	» » » » » 10% (1967-2002) serie XV . .	67,90	62,90	61,11	56,61
348	» » » » » 11% (1977-1997) serie XVI .	75,85	70,35	68,27	63,32
349	» » » » » 11% (1978-1998) serie XVII	75,50	70,00	67,95	63,00
350	» » » » » 11% XIX emissione	74,85	69,35	67,37	62,42
351	» » » » » 12% XX emissione	78,50	72,50	70,65	65,25
352	» » » » » 12% XXI emissione	83,50	77,50	75,15	69,75
353	» » » » » 13% (1980-2000)	83,50	77,00	75,15	69,30
354	» » » » » 13% (1980-1995) XXIV emiss.	86,65	80,15	77,99	72,14
355	» » » » » 11% (1978-1998) serie XVIII .	75,40	69,90	67,86	62,91
356	» » » della Toscana 6%	80,15	77,15	72,14	69,44
357	» » » del Piemonte-Val d'Aosta 6%	53,00	50,00	47,70	45,00
358	» » » » » » 7%	73,50	70,00	66,15	63,00
359	» » » » » » 9%	81,50	77,00	73,35	69,30
360	» » » » » » 10% (1976-1996) I serie	75,85	70,85	68,27	63,77
361	» » » » » » 10% (1976-1996) II serie	75,50	70,50	67,95	63,45
362	» » » » » » 10% (1977-2002) III serie	7125	66,25	64,13	59,63
363	» » » » » » 10% (1977-1997) IV serie	75,00	70,00	67,50	63,00
364	» » » » » » 10% (1977-1997) V serie	74,20	69,20	66,78	62,28
365	» » » » » » 10% (1978-1998) VI serie	73,80	68,80	66,42	61,92
366	» » » » » » 10% (1978-1998) VII serie	73,40	68,40	66,06	6.,56
367	» » » » » » 10% (1978-2003) VIII serie	70,20	65,20	63,18	58,68
368	» » » » » » 10% (1978-2003) IX serie	70,20	65,20	63,18	58,68
369	» » » » » » 10% (1978-1998) X serie	73,40	68,40	66,06	61,56
370	» » » » » » 10% (1979-1999) XI serie	73,00	68,00	65,70	61,20
371	» » » » » » 10% (1979-1999) XII emissione	85,20	80,20	76,68	72,18
372	» » » » » » 10% (1979-1994) XIII emissione	87,95	82,95	79,16	74,66
373	» » » » » » 12% (1980-2000) XIV serie	96,05	90,05	86,45	81,05
374	» » » » » » 13% (1980-1995) XV serie	100,60	94,10	90,54	84,69

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
375	Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1985) XVI serie	92,55	86,05	83,30	77,45
376	» » » » » » 13% (1980-1990) XVII serie	95,70	89,20	81,13	80,28
377	» » » » » » 13% (1980-2000) XVIII serie	97,45	90,95	87,71	81,86
378	» » » » » » 7% sez. OO.PP. .	67,50	64,00	60,75	57,60
379	» » » » » » 9% sez. OO.PP. .	83,50	79,00	75,15	71,10
380	» » » » » » 10% OO.PP. (1976-1996) I serie	75,50	70,50	67,95	63,45
381	» » » » » » 10% OO.PP. (1977-1997) III serie	74,60	69,60	67,14	62,64
382	» » » » » » 10% OO.PP. (1977-1987) IV serie	88,30	83,30	79,47	74,97
383	» » » » » » 10% OO.PP. (1978-1998) VII s.	73,80	68,80	66,42	61,92
383	» » » » » » 10% OO.PP. (1978-1988) VIII s.	86,40	81,40	77,76	73,26
385	» » » » » » 10% OO.PP. (1978-1993) XI s.	78,25	73,25	70,43	65,93
386	» » » » » » 13% OO.PP. (1980-1995) XIII s.	91,45	84,95	82,31	76,46
387	» » » » » » 13% OO.PP. (1980-1990) XIV s.	93,45	86,95	84,11	78,26
388	» » Sportivo 6% (1968-1982)	99,80	96,80	89,82	87,12
389	» » » 7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
390	» » » 10% (1975-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85
391	» » » 10% (1977-1987)	94,05	89,05	84,65	80,15
392	» » » 10% (1978-1988)	79,70	74,70	71,73	67,23
393	» » » 10% (1978-1988) II emissione	67,50	62,50	60,75	56,25
394	Cassa di Risparmio di Roma (quindicennale) 5%	89,85	87,35	80,87	78,62
395	» » » » 6% conversione	84,25	81,25	75,83	73,13
396	» » » » 6%	56,75	53,75	51,08	48,38
397	» » » (ventennale) 5%	74,95	72,45	67,46	65,21
398	» » » » 6% conversione	48,25	45,25	45,43	40,73
399	» » » » 6%	50,10	47,10	45,09	42,39
400	» » » (venticinquennale) 5%	44,60	42,10	40,14	37,89
401	» » » » 6% conversione . . .	77,50	74,50	69,75	67,05
402	» » » 6%	80,75	77,75	72,68	69,98
403	» » di Gorizia I serie 5%	96,00	93,50	86,40	84,15
404	» » » 5% II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
405	» » VE di Palermo 5% I, IV e VI emissione	83,75	81,25	75,38	73,13
406	» » » » 5% II, III, IV e VII emissione . .	79,00	76,50	71,10	68,85
407	» » » » 6% ex II, III, IV e VII	76,00	73,00	68,40	65,70
408	» » » » 6% conversione ex I, V e VI . . .	72,75	69,75	65,48	62,78
409	» » » » 6% XI, XIII e XV serie	62,00	59,00	55,80	53,10
410	» » » » 6% IX, XII, XIV e XVI emissione	56,35	53,35	50,72	48,03
411	» » di Calabria e Lucania 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
412	» » » » 6%	62,00	59,00	55,80	53,10
413	» » » » 6% conversione	67,00	64,00	60,30	57,60
414	Credito Fondiario 5%	72,90	70,40	65,61	63,36
415	» » 6% conversione	55,00	52,00	49,50	46,80
416	» » 6% 1982	99,45	96,45	89,51	86,81
417	» » 6% 1983	97,20	94,20	87,48	84,78
418	» » 7% 1984	92,75	89,25	83,48	80,33
419	» » 6% 1985	86,85	83,35	78,17	75,02
420	» » 7%	93,30	89,80	83,97	80,89
421	» » 6% 1986	88,65	85,65	79,79	77,09

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
422	Credito Fondiario 6% 1987	88,15	85,15	79,34	76,64
423	» » 6% 1988	87,35	84,35	78,62	75,92
424	» » 7% 1989	92,60	89,10	83,34	80,19
425	» » 6% 1990	72,75	69,75	65,48	62,78
426	» » 7% 1990	79,30	75,80	71,37	68,22
427	» » 6% 1991	57,80	54,80	52,02	49,32
428	» » 6% 1992	58,45	55,45	52,61	49,91
429	» » 6% 1993	57,60	54,60	51,84	49,14
430	» » 7% 1994	82,50	79,00	74,25	71,10
431	» » 6% 1995	56,75	53,75	51,08	48,38
432	» » 7% 1995	75,00	71,50	67,50	64,35
433	» » 9% 1995	94,60	90,10	85,14	81,09
434	» » 6% 1996	59,20	56,20	53,28	50,58
435	» » 7% 1996	83,65	80,15	75,29	72,14
436	» » 9% 1996	81,25	76,75	73,13	69,08
437	» » 6% 1997	75,90	72,90	68,31	65,61
438	» » 6% 1998	59,05	56,05	53,15	50,45
439	» » 12% 1998 I emissione	99,90	93,90	89,91	84,51
440	» » 12% 1999 I emissione	101,65	95,65	91,49	86,09
441	» » 7% 1999	69,95	66,45	62,96	59,81
442	» » 10% 1997 I e II emissione	83,90	78,90	75,51	71,01
443	» » 10% 1997 III emissione	91,50	86,50	82,35	77,85
444	» » 11% 1997 I emissione	93,05	87,55	83,75	78,80
445	» » 7% 2000	58,90	55,40	53,01	49,86
446	» » 9% 2000	86,45	81,95	77,81	73,76
447	» » 12% 2000 II emissione	101,00	95,00	90,90	85,50
448	» » 12% 2000 I emissione	98,45	92,45	88,61	83,21
449	» » 9% 2001	85,50	8,100	76,95	72,90
450	» » 12% 1998 II emissione	101,60	95,60	91,44	86,04
451	» » OO.PP. 6% I emissione ventennale	55,25	52,25	49,73	47,03
452	» » OO.PP. (ventennale) 7% II emissione	78,50	75,00	70,65	67,50
453	» » OO.PP. (ventennale) 7% III emissione	72,80	69,30	65,52	62,37
454	» » OO.PP. (ventennale) 6% s.s.	69,50	66,50	62,55	59,85
455	» » OO.PP. Autostrade 6%	44,00	41,00	39,60	36,90
456	» » OO.PP. Autostrade 6% III emissione	85,00	82,00	76,50	73,80
457	» » OO.PP. s.o. 6% I emissione	57,50	54,50	51,75	49,05
458	» » OO.PP. s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
459	» » OO.PP. s.o. 7% III emissione	72,00	68,50	64,80	61,65
460	» » OO.PP. s.o. 9% IV emissione	84,50	80,00	76,05	72,00
461	» » OO.PP. 10% V emissione	90,40	85,40	81,36	76,86
462	» » OO.PP. s.o. 12% VI emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
463	» » OO.PP. s.o. 12% VII emissione	99,60	93,60	89,64	84,24
464	» » OO.PP. s.o. 12% VIII emissione	99,75	93,75	89,78	84,38
465	» » OO.PP. 11% 1-10-1977/2002	—	—	—	—
466	» » OO.PP. 11% 1-4-1978/2003	—	—	—	—
467	» » OO.PP. 12% 1-4-1979/2004	—	—	—	—
468	Credito Industriale Sardo 6% (1968-1983)	90,85	87,85	81,77	79,07
469	» » » 6% (1969-1984)	86,70	83,70	78,03	75,33
470	» » » 7% (1970-1985)	83,95	80,45	75,56	72,41
471	» » » 7% (1971-1986)	78,35	74,85	70,52	67,37
472	» » » 7% (1971-1986) II emissione	76,95	73,45	69,26	66,11
473	» » » 7% (1972-1987)	75,10	71,60	67,59	64,44
474	» » » 7% (1973-1988)	73,15	69,65	65,84	62,69
475	» » » 9% (1974-1984)	86,00	81,50	77,40	73,35
476	» » » 9% (1974-1989)	81,55	77,05	73,40	69,35
477	» » » 9% (1975-1987)	88,10	83,60	79,29	75,24
478	» » » 9% (1975-1987) II emissione	83,65	79,15	75,29	71,24
479	» » » 9% (1976-1989)	82,95	78,45	74,66	70,61

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
480	Credito Industriale Sardo 10% (1976-1986)	95,45	90,45	85,91	81,41
481	» » » 12% (1977-1987)	98,45	92,45	88,61	83,21
482	» » » 13% (1979-1987)	88,15	81,65	79,34	73,49
483	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
484	» » » » Alb. e Tur. 5%	64,50	62,00	58,05	55,80
485	» » » » Alb. e Tur. 7% 1990	70,50	67,00	63,45	60,30
486	» » » » Sez. OO.PP. 5%	67,00	64,50	60,30	58,05
487	» » » Sez. OO.PP. 6%	62,00	59,00	55,80	53,10
488	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	72,15	69,15	64,94	62,24
489	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	70,70	67,70	63,63	60,93
490	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	70,95	67,95	63,86	61,16
491	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	72,00	68,50	64,80	61,65
492	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	69,35	65,85	62,42	59,27
493	» » » » » » » 7% (1973-1993) III emissione	63,50	60,00	57,15	54,00
494	» » » » » » » 8% (1974-1994) IV emissione	69,25	65,25	62,33	58,73
495	» » » » » » » 9% (1975-1995)	75,50	71,00	67,95	63,90
496	» » » Ind. 10% (1977-1997) V emissione	73,50	68,50	66,15	61,65
497	» » » » Ind. 10% (1977-1997) VI emissione	73,50	68,50	66,15	61,65
498	» » » » Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr.	72,50	67,50	65,25	60,75
499	» » » » Ind. 13% (1981-1996) IX emissione	93,85	87,35	84,47	78,62
500	Banco di Sicilia 11% serie « C » vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
501	» » 6% OO.PP. ex 5	98,00	95,00	88,20	85,50
502	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
503	» » 11% OO.PP. serie « E » vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
504	Industrializzazione della Sicilia 6% IRFIS 1967-1982 serie G	99,40	96,40	89,46	86,76
505	» » » 6% » 1969-1984 serie H	86,25	83,25	77,63	74,93
506	» » » 7% » 1971-1986 VII emissione	78,90	75,40	71,01	67,86
507	» » » 7% » 1973-1988 VIII emissione	69,40	65,90	62,46	59,31
508	» » » 9% » 1974-1989 IX emissione.	93,90	89,40	84,51	80,46
509	» » » 10% » 1976-1986 XI emissione.	94,50	89,50	85,05	80,55
510	Banco di Napoli 5%	84,40	81,90	75,96	73,71
511	» » 6% ord.	64,00	61,00	57,60	54,90
512	» » 6% conversione	66,90	63,90	60,21	57,51
513	» » 7% sez. C.F.	81,70	78,20	73,53	70,38
514	» » 9% sez. C.F.	94,10	89,60	84,69	80,64
515	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione	81,40	77,90	73,26	70,11
516	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione	82,00	78,50	73,80	70,65
517	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	76,70	73,20	69,03	65,88
518	» » 7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	71,70	68,20	64,53	61,38
519	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	84,60	80,35	76,14	72,32
520	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1990)	70,05	65,80	63,05	59,22
521	» » 13% Cred. ind. (1979-1984)	95,85	89,35	86,27	80,42
522	» » 13% Cred. ind. (1980-1985)	92,50	86,00	83,25	77,40
523	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
524	» » » » » » 4%	94,00	92,00	84,60	82,80
525	» » » » » » 5%	56,60	54,10	50,94	48,69
526	» » » » » » 6% conv.	51,60	48,60	46,44	43,74
527	» » » » » » 13,50% 1981 5le Ien.	98,00	91,25	88,20	82,13
528	» » » » » » 13,50% 1980 5.le I e.	98,00	91,25	88,20	82,13

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
529	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Milano 13,50% 1980 10.le I emissione	92,65	85,90	83,39	77,31
530	» » » » » » 6% ord. . . .	50,65	47,65	45,59	42,89
531	» » » » » » 9% (1975-1996)	62,85	58,35	56,57	52,52
532	» » » » » » 10% 1976 II. em.	70,95	65,95	63,86	59,36
533	» » » » » » 10% 1977 II em.	65,95	60,95	59,36	54,86
534	» » » » » » 10% 1978 15.le.	76,85	71,85	69,17	64,67
535	» » » » » » 12% 1979 15.le.	84,40	78,40	75,96	70,56
536	» » » » » » 12% 1979 15.le II emissione	84,45	78,45	76,01	60,61
537	» » » » » » 12% 1980 15.le I em.	86,00	80,00	77,40	72,00
538	» » » » » » 13,50% 1980 15.le I emissione	89,20	82,45	80,28	74,21
539	» » » » » » 13,50% 20.le I emissione	88,20	81,45	79,38	73,31
540	» » » » » » 15% 1981 15.le.	96,00	88,50	86,40	79,65
541	» » » » » » 10% 1978 20.le.	75,00	70,00	67,50	63,00
542	» » » » » » 10% 1978 20.le.	71,95	66,95	64,76	60,26
543	» » » » » » 10% 1979 20.le I emissione	71,15	66,15	64,04	59,54
544	» » » » » » 10% 1979 20.le II emissione	71,10	66,10	63,99	59,49
545	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	47,60	44,60	42,84	40,14
546	» » » » » » 6% OO.PP. . .	43,40	40,40	39,06	36,36
547	» » » » » » 7% OO.PP. . .	55,30	51,80	49,77	46,62
548	» » » » » » 10% OO.PP. 1977 dec.	85,90	80,90	77,31	72,81
549	» » » » » » 10% 1978 15.le	76,90	71,90	69,21	64,71
550	» » » » » » 10% 1978 15.le II emissione	76,85	71,85	69,17	64,67
551	» » » » » » 10% 1979 15.le	75,70	70,70	68,13	63,63
552	» » » » » » 12% 1980 15.le I emissione	84,30	78,30	75,87	70,47
553	» » » » » » 10% 1976 20.le	73,15	68,15	65,84	61,34
554	» » » » » » 10% 1977 20.le	71,35	66,35	64,22	59,72
555	» » » » » » 10% 1978 20.le	7195	66,95	64,76	60,26
556	Cassa di Risparmio di Bologna 3.50%	86,75	85,00	78,08	76,50
557	» » » 4%	91,15	89,15	92,04	80,24
558	» » » 5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97
559	» » » 6% II e III serie conv	69,50	66,50	62,55	59,85
560	» » » 6% (ex 5%)	61,00	58,00	54,90	52,20
561	» » » 7%	58,50	55,00	52,65	49,50
562	» » » 5% OO.PP.	63,50	61,00	57,15	54,90
563	» » » 6% OO.PP.	50,00	47,00	45,00	42,30
564	» » » 7% OO.PP.	52,00	48,50	46,80	43,65
565	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
566	» » » 6% conversione	68,00	65,00	61,20	58,50
567	» » » 6%	68,00	65,00	61,20	58,50
568	» » » 10% 1979-1999 III	72,00	67,00	64,80	60,30
569	» » » 6%	68,00	65,00	61,20	58,50
570	» » » 6% OO.PP. (ex 5%).	68,00	65,00	61,20	58,50
571	» » » 6% OO.PP.	68,00	65,00	61,20	58,50
572	» » » 10% OO.PP. 1979-1999	72,00	67,00	64,80	60,30
573	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	—	—	—	—
574	» » » » 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
575	» » » » 6% conversione	59,35	56,35	53,42	50,72

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
576	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 6%	52,00	49,00	46,80	44,10
577	» » » » 7%	72,90	69,40	65,61	62,46
578	» » » » 9%	81,55	77,05	73,40	69,35
579	» » » » 10% I serie 1976	79,95	74,95	71,96	67,46
580	» » » » 10% II serie 1976	79,70	74,70	71,73	67,23
581	» » » » 10% III serie 1976	79,20	74,20	71,28	66,78
582	» » » » 10% IV serie 1977	78,35	73,35	70,52	66,02
583	» » » » 11% V serie 1977	82,35	76,85	74,12	69,17
584	» » » » 10% VI serie 1977	90,00	85,00	81,00	76,50
585	» » » » 11% VII serie 1977	82,70	77,20	77,43	69,48
586	» » » » 11% VIII serie 1977	85,35	79,85	76,82	71,87
587	» » » » 11% IX serie 1978	85,00	79,50	76,50	71,55
588	» » » » 10% X serie 1978	82,80	77,80	74,52	70,02
589	» » » » 12% XI serie 1978-1988	96,00	90,00	86,40	81,00
590	» » » » 11% XII serie 1978-1988	84,55	79,05	76,10	71,15
591	» » » » 11% XIII serie 1978	84,30	78,80	75,87	70,92
592	» » » » 11% XIV serie 1978	84,30	78,80	75,87	70,92
593	» » » » 12% XV serie 1979	89,45	83,45	80,51	75,11
594	» » » » 12% XVI serie 1979	90,85	84,85	81,77	76,37
595	» » » » 12% XVII serie	89,70	83,70	80,73	75,35
596	» » » » 13% XVIII serie	100,80	94,30	90,72	94,87
597	» » » » 13% XX serie 1979	86,40	79,90	77,76	71,91
598	» » » » 13% XXI serie 1979	86,40	79,90	77,76	71,91
599	» » » » 13% XXII serie 1979	94,15	87,65	84,74	78,89
600	» » » » 6% OO.PP. ex 5%	53,90	50,90	48,51	45,81
601	» » » » 6% OO.PP.	51,00	48,00	45,90	43,20
602	» » » » 7% OO.PP.	70,25	66,75	63,23	60,08
603	» » » » 9% OO.PP.	78,50	74,00	70,65	66,60
604	» » » » 10% OO.PP. 1ª 1976-1991	85,30	80,30	76,77	72,27
605	» » » » 10% OO.PP. 2ª 1976-1991	84,95	79,95	76,46	71,96
606	» » » » 10% OO.PP. 3ª 1976-1991	84,95	79,95	76,46	71,96
607	» » » » 11% OO.PP. 4ª 1977-1992	91,50	86,00	82,35	77,40
608	» » » » 11% OO.PP. 5ª 1977-1987	94,10	88,60	84,69	79,74
609	» » » » 12% OO.PP. 6ª 1977-1992	92,15	86,15	82,94	77,54
610	» » » » 12% OO.PP. 7ª 1977-1992	97,40	91,40	87,66	82,26
611	» » » » 12% OO.PP. 8ª 1977-1992	92,80	86,80	83,52	78,12
612	» » » » 12% OO.PP. 9ª 1977-1987	97,80	91,80	88,02	82,62
614	» » » » 12% OO.PP. 10ª 1978-1993	92,30	86,30	83,07	77,67
615	» » » » 12% OO.PP. 11ª 1978-1998	96,15	90,15	86,54	81,14
616	» » » » 12% 14ª 1978-1993	91,20	85,20	82,08	76,68
617	» » » » 13% OO.PP. 14ª 1979-1994	96,00	89,50	86,40	40,55
618	» » » » 13% OO.PP. 15ª 1979-1984	99,95	93,45	89,96	84,11
819	» » » » 13% OO.PP. 16ª 1979-1984	102,00	95,50	91,80	85,95
620	» » » » 13% OO.PP. 18ª 1979-1994	89,30	82,80	80,37	74,52
621	» » » » 17,9% ss. ECU 1979 17ª em.	97,00	92,50	87,30	82,25
622	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 13% III em. (1980-1990)	89,30	82,80	80,37	72,52
623	» » » » » 5,50 ventennale	96,25	93,50	86,63	84,15
623	» » » » » 6% ventennale s.o.	72,75	69,75	65,48	62,78
624	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1977-1982)	102,50	97,50	92,25	87,75
625	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1978-1983)	100,20	95,20	90,18	85,68
626	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1978-1983) II e	99,75	94,75	89,78	85,28
627	» » » » » 10% (5.le) 1979-1983	99,00	94,00	89,10	84,60
628	» » » » » 13% (5.le) 1980-1985	102,00	95,50	91,80	85,95
629	» » » » » 7% decenn. IV em. 1972	98,70	95,20	88,83	85,68
630	» » » » » 7% decenn. V em. 1973	95,50	92,00	85,95	82,80
631	» » » » » 7% decenn. (1974-1984) VII emissione	89,25	85,75	80,33	77,18
632	» » » » » 8% decenn. (1974-1984)	91,10	87,10	81,99	78,39
633	» » » » » 8% decenn. (1974-1984) II em	91,20	87,20	82,08	78,48

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
634	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 8% decenn. (1975-1985) . .	77,75	73,75	69,98	66,38
635	» » » » » 8% decenn. (1975-1985) . .	83,65	79,65	75,29	71,69
636	» » » » » 8% dec. s.o. (1975-1985) III tr	80,80	76,80	72,72	69,12
637	» » » » » 9% decenn. (1976-1986) I em.	81,95	77,45	73,76	69,71
638	» » » » » 13% decenn. (1980-1990) . .	78,50	72,00	70,65	64,80
639	» » » » » 9% decenn. (1976-1986) II em	84,75	80,25	76,28	72,23
640	» » » » » 10% decenn. (1977-1987 . .	86,25	81,25	77,63	73,13
641	» » » » » 10% decenn. (1977-1987II em.	86,15	81,15	77,54	73,04
642	» » » » » 7% decenn. VI em. 1973. .	95,80	92,30	86,22	83,07
643	» » » » » 10% decenn. s.o. (1978-1988).	89,35	84,35	80,42	75,92
644	» » » » » 13% decenn. 1979-1989 . .	81,80	75,30	73,62	67,77
645	» » » » » 10% decenn. (1979-1989)	—	—	—	—
646	» » » » » 9% decenn. (1976-1986) II em.	84,75	80,25	76,28	72,23
647	» » » » » 13% decenn. (1980-1990)	78,50	72,00	70,65	64,80
648	» » » » » 13% 1980-90 3 em. . . .	77,00	70,50	69,30	63,45
649	» » » » » 10% decenn. s.o. (1978-1988) .	92,25	87,25	83,03	78,53
650	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970 .	85,05	81,55	76,55	73,40
651	» » » » » 7% quind. s.o. II em. .	94,45	90,95	85,01	71,86
652	» » » » » 7% quind. s.o. III em.	79,40	75,90	71,46	68,31
653	» » » » » 7% quind. s.o. IV em.	78,05	74,55	70,25	67,10
654	» » » » » 7% quind. s.o. V. em.	76,10	72,60	68,49	65,34
655	» » » » » 7% quind. s.o. VI em. . .	61,00	57,50	54,90	51,75
656	» » » » » 7% quind. s.o. VII em. . .	72,10	68,60	64,89	61,74
657	» » » » » 7% quind. (1973-1988) VIII emissione	70,90	67,40	63,81	60,66
658	» » » » » 7% quind. (1974-1989) IX em.	69,25	65,75	62,33	59,18
659	» » » » » 8% quind. (1974-1989) I em.	72,30	68,30	65,07	61,47
660	» » » » » 8% quind. (1974-1989) II em.	84,35	80,35	75,92	92,32
661	» » » » » 8% quind. (1975-1990) I em.	75,55	71,55	68,00	64,40
662	» » » » » 8% quind. (1975-1990) II em.	72,15	68,15	64,94	61,34
663	» » » » » 9% quind. (1976-1991) I em.	68,75	64,25	61,88	57,83
664	» » » » » 9% quind. (1976-1991) II em.	88,25	83,75	79,43	75,38
665	» » » » » 10% quind. (1976-1991)	72,35	67,35	65,12	60,62
666	» » » » » 10% quind. (1977-1992) .	94,65	89,65	85,19	80,69
667	» » » » » 10% quind. (1977-1992) II em.	89,00	84,00	80,10	75,60
668	» » » » » 10% quind. (1978-1993)	72,05	67,05	64,05	60,35
669	» » » » » 10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione	64,50	59,50	58,05	53,55
670	» » » » » 13% quind. s.o. (1979-1994) .	70,50	64,00	63,45	57,60
671	» » » » » 13% quind. s.o. (1980-1995) .	91,50	85,00	82,35	76,50
672	» » » » » 7% vent. I em. s.o.	62,80	59,30	65,52	53,37
673	» » » » » 7% vent. II em. 1972 s.o. .	62,75	59,25	56,48	53,33
674	» » » » » 7% vent. III em. 1972-1992	57,90	54,40	52,11	48,96
675	» » » » » 7% vent. IV em. 1973 . .	56,25	52,75	50,63	47,48
676	» » » » » 7% vent. V em. 1973 .	56,00	52,50	50,40	47,25
677	» » » » » 7% vent. VI em. 1974-1994	56,30	52,80	50,67	47,52
678	» » » » » 8% vent. 1974-1994	61,75	57,75	55,58	51,98
679	» » » » » 8% vent. 1975-1995	64,55	60,55	58,10	54,50
680	» » » » » 8% vent. 1976-1996	72,10	68,10	64,89	61,29
681	» » » » » 9% vent. I em. 1976-1996 .	78,10	73,60	70,29	66,24
682	» » » » » 9% vent. II em. 1976-1996 .	81,05	76,55	72,95	68,90
683	» » » » » 10% vent. 1977-1997	72,05	67,05	64,85	60,35
684	» » » » » 13% s.o. CD 1979-1986 e 1979	93,25	86,75	83,93	78,08
685	» » » » » 9% s.s. Saffa ex conv.	86,15	81,65	77,54	73,49
686	» » » » » 6% s.s. Export 1965-1989	62,00	59,00	55,80	53,10
687	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. emiss. I .	93,65	90,65	84,29	81,59
688	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. serie A .	97,00	94,00	87,30	84,60

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
689	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% s.s. Svil. Ind. serie B .	89,70	86,20	80,73	77,58
690	» » » » » 7% s.s. Svil. Inc. serie C .	79,50	76,00	71,50	68,40
691	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie D .	81,45	77,95	73,31	70,16
692	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie D . (1975-1986)	89,00	85,00	80,10	76,50
693	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie E .	83,90	79,90	75,51	71,91
694	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie E (1971-1986)	82,95	79,45	74,66	71,51
695	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie F .	75,90	72,40	68,31	65,16
696	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1987)	86,40	82,40	77,76	74,16
697	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie G .	76,40	72,90	68,76	65,61
698	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie8G (1970-1985)	86,95	82,45	78,26	74,21
699	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie H .	73,35	69,85	66,02	62,87
700	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1988)	70,95	66,95	63,86	60,26
701	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	92,90	87,90	83,61	79,11
702	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985)	69,45	65,95	62,51	59,36
703	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie L .	90,20	85,20	81,18	76,68
704	» » » » » 8% s.s. Svil. Indddd M (1970-1985)	72,90	68,90	65,61	62,01
705	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie M .	94,25	89,25	84,83	80,33
707	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie O .	69,85	65,85	62,87	59,27
707	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie O . (1970-1985)	83,90	78,90	75,51	71,01
708	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie Q . (1970-1985)	78,45	73,95	70,61	66,56
709	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985)	79,40	74,90	71,46	67,41
710	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985)	84,45	79,45	76,01	71,51
711	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985)	94,75	89,75	85,28	80,78
712	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie T .	88,50	83,50	79,65	75,15
713	Istituto Nazionale Credito Edilizio 9%	84,30	79,80	75,87	71,82
714	» » » » 10%	87,25	82,25	78,53	74,03
715	» » » » 10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
716	» » » » 10% (1978-1997)	94,30	89,30	84,87	80,37
717	Mediocredito Centrale 7% (1972-1982) II emissione	97,20	93,70	87,48	84,33
718	» » 7% (1973-1983) I emissione	91,30	87,80	82,17	79,02
719	Mediocredito Centrale 7% (1973-1983) II emissione	90,50	87,00	81,45	78,30
720	» » 8% (1974-1982)	99,90	95,90	89,91	86,31
721	» » 9% (1974-1982)	98,50	94,00	88,65	84,60
722	» » 9% (1976-1983)	95,80	91,30	86,22	82,17
723	» » 10% (1976-1984)	99,50	94,50	89,55	85,05
724	» » 10% (1978-1984)	94,05	89,05	84,65	80,15
725	» » 10% (1977-1985)	97,30	92,30	87,57	83,07
726	» Reg. Lombardo 7% (1973-1988)	72,15	68,65	64,94	61,79
727	» » » 13% (1979-1983) III emissione	85,10	78,60	76,59	70,74
728	» » » 13% (1979-1989) I emissione	93,10	86,60	83,79	77,94
729	» » » 13% (1979-1987) II emissione	91,50	85,00	82,35	76,50
730	» » » 13% (1979-1987) IV emissione	91,50	85,00	82,35	76,50
731	» » » 13% (1980-1985) I emissione	96,45	89,95	86,81	80,96
732	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Migliioram. - Serie D 5% (1953-1983)	85,85	83,35	77,27	75,02
733	» » » » » - Serie F 5% (1963-1993)	45,65	43,15	41,09	38,84
734	» » » » » - Serie G 6% (1970-1995)	46,00	43,00	41,40	38,70

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
735	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - Serie H 7% s.s.	73,25	69,75	69,93	62,78
736	» » » » » - Serie B 7%	97,20	93,70	87,48	84,33
737	» » » » » - Serie I 8%	95,50	91,50	85,95	82,35
738	» » » » » - Serie 75/L 9%	91,50	87,00	82,35	78,30
739	» » » » » - Serie 77/M 10%	97,55	92,55	87,80	83,30
740	» » » » » - Serie O 10% (1979-99)	92,35	87,35	82,12	78,62
741	» » » » » - Serie N 10% (1978-98)	96,15	91,15	86,54	82,04
742	Istituto Mobiliare Italiano 5,50% XXIV emissione	94,95	92,20	85,46	82,98
743	» » » 6% XXV »	97,50	94,50	87,75	85,05
744	» » » 6% XXVI »	72,75	69,75	65,48	62,78
745	» » » 6% XXVII »	66,45	63,55	59,90	57,20
746	» » » 7% XXVIII »	72,60	69,10	65,34	62,19
747	» » » 7% XXIX »	72,70	69,20	65,43	62,28
748	» » » 7% XXX 1970-87	101,50	98,00	91,35	88,20
749	» » » 7% XXXII em. (1971-1983)	95,80	92,30	86,22	83,07
750	» » » 7% XXXIII em. non optate 1972-1988	72,25	68,75	65,05	61,88
751	» » » 7% XXXIV em. 1971-1991	62,75	59,25	56,48	53,33
752	» » » 7% XXXV em. 1972-1987	74,35	70,85	66,92	66,77
753	» » » 37 - 7% 1973-1994	58,25	54,75	52,43	49,28
754	» » » 38 - 7% 1973-1994	56,85	53,35	51,17	48,02
755	» » » 39 - 7% 1973-1991	62,40	58,90	56,16	53,01
757	» » » 40 - 7% 1973-1993	103,00	99,50	92,70	89,55
757	» » » 41 - 8% 1974-1992	62,60	58,60	56,34	52,74
758	» » » 42 - 8% 1974-1994	56,20	52,20	50,58	46,98
759	» » » 43 - 8% 1974-1994	87,40	83,40	78,66	75,06
760	» » » 45 - 8% 1975-1985	83,80	79,80	75,42	71,82
761	» » » 46 - 8% 1975-1990	68,00	64,00	61,20	57,60
762	» » » 47 - 8% 1976-1982	99,95	95,95	89,96	86,36
763	» » » 48 - 10% 1975-1986	84,75	79,75	76,28	71,78
768	» » » 49 - 10% 1975-1993	64,80	59,80	58,32	53,82
765	» » » 50 - 10% 1976-1983	98,80	93,80	88,92	84,42
766	» » » 51 - 10% 1976-1986	85,85	80,85	77,27	72,77
767	» » » 52 - 10% 1976-1987	82,70	77,70	74,43	69,93
768	» » » 54 - 10% 1977-1988	76,80	71,80	69,12	64,62
769	» » » 55 - 12% 1977-1983	99,70	93,70	89,73	84,33
770	» » » 56 - 12% 1977-1989	82,35	76,35	74,12	68,72
771	» » » 59 - 12% 1977-1983	99,70	93,70	89,73	84,33
772	» » » 60 - 12% 1978-1990	80,00	74,00	72,00	66,60
774	» » » 61 - 12% 1978-1983	101,05	95,05	90,95	85,55
774	» » » 63 - 10% 1978-1983	87,75	82,75	78,98	74,48
775	» » » 64 - 10% 1978-1985	86,00	81,00	77,40	72,90
776	Istituto Mobiliare Italiano 65 - 12% 1978-1986	89,40	83,40	80,46	75,06
778	» » » 67 - 11% 1978-1989	85,50	80,00	76,95	72,00
778	» » » 68 - 13% 1978-1983	98,65	92,15	88,79	82,94
779	» » » 69 - 13% 1978-1988	88,25	81,75	79,43	73,58
780	» » » 71 - 13% 1979-1985	102,80	96,30	92,52	86,67
781	» » » 77 - 13,50 1980-1988	93,75	87,00	84,38	78,30
782	» » » 73 - 13% 1979-1983	96,75	90,25	87,08	81,23
783	» » » 75 - 13% 1979-1985	102,45	95,95	92,21	86,36
784	» » » 76 - 13,50% 1980-1986	90,95	84,20	81,86	75,78
785	» » » 6,50% Serie Spec. 1980-1985 Ind. semestrale	99,00	92,50	89,10	83,21
786	» » » 13% serie 73 1979-1983	94,70	88,20	85,23	79,38
787	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 1973-1991 7%	73,00	69,50	65,70	62,55
788	» » » » » » » 1975-1990 10%	89,50	84,50	80,55	76,05
789	» » » » » » » 1967-1983 6%	92,75	89,75	83,48	80,78
790	» » » » » » » 1970-1987 7%	72,85	69,35	65,57	62,42
791	» » » 6,50% serie speciale 1964	90,00	86,75	81,00	78,08

(3552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 4 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1384,80	1384,80	1384,90	1384,80	1384,75	1384,75	1384,70	1384,80	1384,80	1384,80
Dollaro canadese .	1102,10	1102,10	1103 —	1102,10	1102,75	1102,15	1102 —	1102,10	1102,10	1102,10
Marco germanico .	558,99	558,99	559,25	558,99	559,05	559 —	558,90	558,99	558,99	558,99
Fiorino olandese .	507,23	507,23	506,98	507,23	507,15	507,25	507,50	507,23	507,23	507,25
Franco belga .	29,289	29,289	29,27	29,289	29,28	29,290	29,282	29,289	29,289	29,28
Franco francese .	201,03	201,03	200,80	201,03	200,90	201 —	201,09	201,03	201,03	201,85
Lira sterlina .	2399,20	2399,20	2399 —	2399,20	2398,50	2399,25	2400 —	2399,20	2399,20	2399,20
Lira irlandese .	1924,50	1924,50	1927 —	1924,50	1926,20	—	1922 —	1924,50	1924,50	—
Corona danese .	160,87	160,87	161 —	160,87	160,85	160,89	160,94	160,87	160,87	160,87
Corona norvegese .	207,78	207,78	207,90	207,78	207,90	207,80	207,80	207,78	207,78	207,78
Corona svedese	225,59	225,59	225 —	225,59	225,10	225,61	225,60	225,59	225,59	225,60
Franco svizzero	657,17	657,17	656,50	657,17	656,60	657,20	656,88	657,17	657,17	657,17
Scellino austriaco .	79,511	79,511	79,52	79,511	79,45	79,515	79,47	79,511	79,511	79,50
Escudo portoghese .	16,27	16,27	16,25	16,27	16,16	16,29	16,20	16,27	16,27	16,27
Peseta spagnola	12,301	12,301	12,32	12,301	12,32	12,303	12,301	12,301	12,301	12,30
Yen giapponese	5,32	5,32	5,33	5,32	5,31	5,325	5,32	5,32	5,32	5,32
E.C.U.	1321,29	1321,29	—	1321,29	—	—	1321,29	1321,29	1321,29	—

Media dei titoli del 4 agosto 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	40,475
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . . .	91,875
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	83,725
» 6 % » » 1970-85 . . .	78,075
» 6 % » » 1971-86 . . .	76,550
» 6 % » » 1972-87 . . .	77,250
» 9 % » » 1975-90 . . .	71,825
» 9 % » » 1976-91 . . .	68,750
» 10 % » » 1977-92 . . .	76,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	67 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82 . .	99,950
» » » » 1-10-1980/82 . .	99,950
» » » » 1-12-1980/82 . .	99,975
» » » » 1- 1-1980/83 . .	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 . .	99,100
» » » » 1-11-1981/83 .	99,275
» » » » 1-12-1981/83 .	98,900
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,575
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,425
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,525
» » » 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	92,150
» » » 12 % 1- 1-1984	90,575
» » » 12 % 1- 4-1984	88,450
» » » 12 % 1-10-1984	86,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,505

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1982

Valuta	
Dollaro USA	1384,75
Dollaro canadese	1102,05
Marco germanico	558,945
Fiorino olandese	507,365
Franco belga	29,285
Franco francese	201,06
Lira sterlina	2399,60
Lira irlandese	1923,25
Corona danese	160,905
Corona norvegese	207,79
Corona svedese	225,595
Franco svizzero	657,025
Scellino austriaco	79,490
Escudo portoghese	16,235
Peseta spagnola	12,301
Yen giapponese	5,32
E.C.U.	1321,29

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 mod. D.P. — Data: 14 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Pastore Luigia, nata a Canosa di Puglia il 6 febbraio 1909. — Titoli del debito pubblico nominativi: 1. — Ammontare capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3592)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa 18 novembre 1981, n. 2295/1, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare in donazione la biblioteca appartenente al defunto prof. Amos Parducci composta di circa millecinquecento volumi di filologia romanza, letteratura italiana, critica letteraria, letteratura popolare comprendente inoltre quarantasei titoli di riviste, per la massima parte incomplete, alcune delle quali di notevole pregio scientifico e culturale del valore di L. 7.000.000.

Con decreto del prefetto di Pisa 22 febbraio 1982, n. 509, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare in donazione, la biblioteca appartenente alla famiglia del defunto prof. Michele Arturo Codignola, composta da oltre duemila volumi e duemilacinquecento tra opuscoli, periodici e diverso materiale documentario in via di definitiva catalogazione, riguardante sostanzialmente la storia del Risorgimento italiano del valore di L. 3.000.000.

Con decreto del prefetto di Pisa 24 febbraio 1982, n. 414, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare in donazione la biblioteca appartenuta all'ambasciatore Vittorio Cordero di Montezemolo, composta di circa trecentosettanta volumi di carattere storico giuridico e di alcune riviste, del valore di L. 500.000.

(3765)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio 1982 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1982 rispetto a luglio 1981 risulta pari a più 15,9 (quindicivirgolanove).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1982 rispetto a luglio 1980 risulta pari a più 38,6 (trentottovirgolasei).

(3864)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire il presente concorso;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 330, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati dell'Amministrazione centrale del tesoro in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità

in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano ovvero laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'istituto universitario orientale di Napoli, ovvero laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero laurea in economia politica o in economia aziendale conseguite presso la facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, ovvero laurea in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria;

2) laurea in sociologia conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero laurea in scienze politiche conseguita in una università della Repubblica o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e

alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non la abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con la osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti.

Parte prima:

Economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità di Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

Il 15 dicembre 1982 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione del concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dello accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella 7ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato.

In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1982

p. *Il Ministro*: PISANU

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1982
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 355

(3740)

Concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire il presente concorso;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver conseguito la licenza elementare (quinta classe).

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita; nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato, in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe);

2) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti dichiarati idonei dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del

tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia quale imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, avranno ottenuto un punteggio non inferiore ai sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base al punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella 2ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1982

p. *Il Ministro*: PISANU

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 301

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . .
il (1) . . . . residente in . . . . . .
via . . . . n. . ., codice postale n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d)* dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (quinta elementare) conseguito presso . . . . . . in data . . . .;
di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;
di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze della amministrazione dello Stato, presso . . . . . in qualità di . . . dal . . . . (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito:
. . . .

Data, . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma . . . (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.
(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.
(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3741)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Tuscia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

a) istituto di biologia agraria . . . posti 4

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3841)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Aumento, da quattro a sei, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, nella posizione iniziale della qualifica di « assistente » del ruolo amministrativo.

In esecuzione di deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti n. 68/82/Prs., adottata nella riunione del 22 giugno 1982, i posti di cui al concorso pubblico, per esami, nella posizione iniziale della qualifica di « assistente » (ex carriera di concetto) del ruolo amministrativo, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982, sono aumentati da quattro a sei.

(3866)

OSPEDALE « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(532/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN SANREMO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso gli ospedali riuniti di Sanremo e Bussana.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso gli ospedali riuniti di Sanremo e Bussana.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - Assessorato alla sanità, settore medicina di base sul territorio in Genova.

(527/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN PIOMBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto a tempo pieno, a:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di assistente radiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Piombino (Livorno).

(525/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia della divisione di neurochirurgia per traumatizzati cranici;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia della terza divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria della divisione di pediatria « Mariani »;

un posto di aiuto di pediatria della divisione di patologia neonatale;

un posto di assistente di neuroradiologia del servizio di neuroradiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia della terza divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria della divisione di patologia neonatale

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(526/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822150)